

LA POTESTÀ ORDINARIA DEL ROMANO PONTEFICE E DEI VESCOVI SUGLI STESSI FEDELI: DAL CONCILIO VATICANO I FINO AL CIC 1983

Introduzione e contesti

L'invito del Papa Giovanni Paolo II a cercare «le forme con cui questo ministero primaziale possa realizzare un servizio di fede e di amore riconosciuto per gli uni e per gli altri» risponde alla petizione che gli è stata indirizzata per «trovare una forma di esercizio del primato che, senza rinunciare in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra a una situazione nuova»¹. Questo invito rinvigorì gli studiosi della teologia e del diritto canonico che fino ad

¹ «Sono convinto di avere al riguardo una responsabilità particolare, soprattutto constatando l'aspirazione ecumenica della maggior parte delle Comunità cristiane e ascoltando la petizione a me indirizzata di *trovare una forma di esercizio del primato che, senza rinunciare in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra a una situazione nuova* [...] Per il desiderio di obbedire veramente alla volontà di Cristo, mi sento chiamato, come Vescovo di Roma, ad esercitare questo ministero. Che lo Spirito Santo ci dia luce e ci illumini affinché tutti i Pastori e i teologi delle nostre Chiese cerchiamo, insieme, *le forme con cui questo ministero possa realizzare un servizio di fede e di amore riconosciuto per gli uni e per gli altri*». GIOVANNI PAOLO II, enc. *Ut unum sint*, 95, AAS 87 (1995) 977-978. La traduzione e il corsivo sono miei.

allora avevano seguito la via del movimento ecumenico sostenuto dal Magistero del Concilio Vaticano II. Dalla enciclica *Ut unum sint* di Giovanni Paolo II in poi, infatti, il primato del successore di Pietro e i lavori sull'episcopato hanno attratto l'attenzione di una folta letteratura sull'argomento, che ha avuto presente l'abbondante contributo magisteriale degli anteriori pontificati, il cui contenuto serve come punto di partenza per la strada verso l'unità.

La questione non è nuova. Già nelle discussioni del Concilio Vaticano I numerosi Padri prospettarono la difficoltà: se il Romano Pontefice gode di potestà ordinaria ed immediata su tutti i fedeli, come armonizzarla con la giurisdizione ugualmente ordinaria ed immediata dei Vescovi senza conflitto tra esse? Significherebbe questo che i Vescovi sono semplici vicari del Papa? In caso di compatibilità, esiste un qualche limite che vincoli l'intervento del Papa nell'ambito della giurisdizione di un Vescovo nella sua diocesi? In che cosa consiste il diritto divino dell'episcopato che non può essere violato nell'esercizio della potestà ordinaria ed immediata del Romano Pontefice?

Le risposte a queste e ad altre domande sono state costantemente presenti nella teologia e nella canonistica dopo la promulgazione della costituzione *Pastor Aeternus*, con cui si definì dogmaticamente il primato di giurisdizione del Romano Pontefice. Ancor più, la *Pastor Aeternus* affermava che la potestà ordinaria del Primato pontificio non soltanto non annullava la potestà ordinaria dei Vescovi, ma che precisamente la asseriva, la rinforzava e la difendeva².

² «§3. Tantum autem abest, ut haec summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis iurisdictionis

Dare ragione della concorrenza (“coesistenza”, dice *Pastores gregis* al n. 56) di due potestà ordinarie sugli stessi fedeli, una delle quali rinforza e difende l'altra è il traguardo di questa relazione, lasciando aperta la strada a ulteriori sviluppi che possano sgorgare nel dialogo.

Per farlo, il canonista si trova di fronte al Magistero solenne formulato nei Concili, specialmente nei due Concili Vaticani, e di fronte ai due Codici canonici promulgati finora, che hanno segnato profondamente il modo di capire e formulare il fenomeno giuridico della Chiesa. È necessario indicare prima di tutto che il testo definitivo di un Concilio o di un canone non sveli di per se tutta la complessità dell'iter della sua formazione dal quale si può comprendere cosa oggettivamente vuole esprimere il testo. Basandomi, quindi, sul mio studio compiuto in tal senso, vorrei almeno fare riferimento al contesto

potestati, qua episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in apostolorum locum successerunt, tamquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali pastore *asseratur, roboretur atque vindicetur*».

Can. III: «Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles; anathema sit».

I tre verbi sono riprodotti a LG 27b: «asseritur, roboretur atque vindicetur», e più tardi entrarono nel CIC 83, can. 333 §1 «roboratur atque vindicatur», venendo a mancare però “asseratur”.

in cui sono stati formulati i principali punti che costituiscono il tema di questa relazione.

Studiando il Vaticano I è necessario considerare il suo contesto storico e l'intero contesto del programma stabilito per la sua celebrazione. Era prevista una seconda costituzione sulla Chiesa, ma non si è arrivati alla discussione a causa della sospensione del Concilio. Il contesto storico era profondamente segnato da un nuovo ordine politico, quello ottocentesco, nel quale la Chiesa doveva trovare il modo di salvaguardare la libertà delle Chiese e dei pastori. A questa libertà la definizione dogmatica è venuta a dare sostegno.

Nel quadro storico che ha preceduto il Codice piano-benedettino, notiamo un processo di centralizzazione della Chiesa che trovava a Roma l'appoggio necessario per affrontare le difficoltà del momento. Un esempio chiaro è quello della nascita dei *coetus episcoporum* e la dottrina della Chiesa intesa come società giuridicamente perfetta. Soltanto così è possibile capire il senso dei canoni lì raccolti, poiché trovano la sua giustificazione nelle fonti della tradizione giuridica anteriore, segnata, tante volte, dalla lotta in difesa dell'unità e della *libertas Ecclesiae*.

Il Concilio Vaticano II è contraddistinto dalla formula *hierarchica communio*, che servì per chiarire le posizioni ecclesiali del successore di Pietro e dei Vescovi come pastori propri degli stessi fedeli, in rigorosa continuità con i postulati dogmatici di *Pastor Aeternus*, arricchiti questa volta dagli insegnamenti sulla sacramentalità e la collegialità episcopale. Questa formula appare in *Lumen gentium* e in *Christus Dominus*. L'approccio ad ambedue i documenti deve mantenere l'opzione esegetica come chiave ermeneutica che spieghi il senso dei termini

nel suo intero contesto badando alle osservazioni dei Padri conciliari e alle spiegazioni offerte alle Commissioni, facendo propri o rifiutando i cambiamenti proposti. L'insieme dei documenti conciliari, infatti, forma un'unità dottrinale molto travagliata e molto espressiva nelle sfumature terminologiche adoperate.

Il contesto del Codice di Diritto Canonico del 1983, lo offrono i principi che ispirarono la sua riforma e i Sinodi straordinari dei Vescovi del 1969 e del 1985, che trattarono direttamente la spiegazione della concorrenza. Con i canoni del Codice, nuovamente bisogna adoperare il metodo della genesi dei testi nella sua evoluzione. Tuttavia, si deve prendere pure spunto dalla dottrina magisteriale più recente, che sviluppa e concretizza così il contenuto del Vaticano II come la giusta interpretazione della legislazione codiciale³.

La concorrenza di due potestà ordinarie sugli stessi fedeli

1. Il Vaticano I affrontò le pretese episcopalistiche e conciliaristiche che minacciavano l'unità della Chiesa e si confrontò con lo statalismo che costringeva ogni volta di più la *libertas Ecclesiae*, come ho già detto.

³ Fra tutti i documenti ho considerato principalmente la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, *Communio notio*; il m.p. *Apostolos suos*, e la esort. apost. postsinodale *Pastores gregis*, di Giovanni Paolo II; ed il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, *Apostolorum successores*, della Congregazione per i Vescovi.

Dai primissimi schemi “De Romano Pontifice”, cominciando dai voti dei consultori Hettinger, Cossa e Perrone, erano nel mirino le dottrine condannate di Febronio⁴, di Eybel⁵, di Tamburini⁶ e di Passaglia⁷.

La definizione dogmatica del primato di giurisdizione del Romano Pontefice, caratterizzato da una potestà piena e suprema, universale, veramente episcopale, ordinaria ed immediata, su tutti e ognuno dei fedeli e su tutti e ognuno dei pastori, comporta la subordinazione gerarchica della potestà ordinaria ed immediata che i Vescovi esercitano come veri successori degli Apostoli nelle loro Chiese. Questa subordinazione gerarchica, che è strutturale per diritto divino nell'episcopato, implica una dipendenza del Vescovo rispetto alla potestà di giurisdizione ordinaria ed immediata del Romano Pontefice. Questa

⁴ Al Papa spetterebbe «potestas inspectionis tantum et directionis», considerando il suo ministero come un «centrum unitatis», concedendo un potere sussidiario a tutti i Vescovi, potendo intervenire lì dove essi si mostrassero incompetenti.

⁵ Nella stessa linea di Febronio diceva che «Pontifices nil posse in aliena diocesi praeterquam in extraordinario casu». Condannato per Pio VI nel Breve *Super soliditate*, 28.11.1786.

⁶ «La autorità spirituale e di giurisdizione della primazia della Santa Sede non si deve confondere con l'autorità *episcopale*; poiché questa e la primazia sono due oggetti distinti [...] Se la primazia fosse una stessa cosa con l'autorità episcopale, osserviamo, che per legittima conseguenza risulterebbe essere il Papa il Vescovo universale ed unico, giacché l'autorità del primato si allarga a tutta la Chiesa».

⁷ Distingue nel potere pontificio l'autorità episcopale per cui il Papa è un Vescovo come gli altri e per cui non ha nessun diritto di insegnare ai fedeli delle altre diocesi, e l'autorità primaziale per cui ha potere sugli altri Vescovi e su tutta la Chiesa, anche se soltanto in maniera mediata.

interpretazione non si limita esclusivamente alle formule dogmatiche promulgate, bensì trova giustificazione nell'intero contesto conciliare, soprattutto nel progetto della *Constitutio secunda de Ecclesia Christi* preparato da Kleutgen, in cui l'insegnamento sulla figura del Romano Pontefice resta inquadrato in quello più ampio della natura dell'episcopato, e che non riuscì ad essere discusso né promulgato per la sospensione del Concilio. Tuttavia, la garanzia di certezza di questa interpretazione è riprovata dalla calda ricezione da parte di Pio IX della Lettera collettiva dell'episcopato tedesco del 1875 contro una circolare del cancelliere Bismarck, nella quale Pio IX accoglieva «la pura dottrina cattolica, e di conseguenza, quella del Santo Concilio e quella di questa Santa Sede».

Non c'è dubbio che il contesto polemico in cui si sviluppò il Concilio Vaticano I favorì una lettura massimalista dei testi conciliari, tuttavia non si possono attribuire esclusivamente a *Pastor aeternus* gli eccessi che ne fecero le interpretazioni ultramontane a modo di "stravincita". Questa interpretazione è stata spesso presentata come una delle principali difficoltà incontrate al momento di valutare equilibratamente i postulati dogmatici del Vaticano I, ma non possiamo dimenticare che una cosa è quello che disse il Concilio e un'altra le sue interpretazioni posteriori.

2. Confermando la dottrina del Vaticano I, il Concilio Vaticano II situa la subordinazione gerarchica nel contesto della *communio*, e si vede così arricchita dalla dimensione sacramentale e collegiale di tutti i membri dell'episcopato. Si tratta di una realtà misterica; tuttavia *non può non trattarsi* di una

realtà con una dimensione giuridica. In riferimento alla relazione fra i Vescovi e il Capo del Collegio, e fra i Vescovi ed il Collegio nel suo insieme⁸, la *communio* si concretizza nella *hierarchica communio*, sottolineando così il legame organico-strutturale, e non soltanto spirituale (NEP 2), esistente fra di loro. Questa *hierarchica communio* mantiene la *hierarchica subordinatio* definita nel Vaticano I, per cui si situa la posizione del Romano Pontefice e dei Vescovi in una uguaglianza di potestà di Ordine, ma

⁸ Il testo letterale di LG 22a dice: «Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite *atque membris*». *Pastores gregis* interpreta «atque membris» come una comunione gerarchica con *l'insieme del Collegio*, per assurdo che sarebbe che ogni membro dell'episcopato fosse in comunione gerarchica con tutti ed ognuno degli altri Vescovi. Nella esort. apost. postsinodale *Pastores gregis*, Giovanni Paolo II adoperò la formula conciliare in una sola occasione, [quando la citò testualmente] per parlare dell'incorporazione del Vescovo al Collegio episcopale e all'esercizio dei *tria munera* (cf. *Pastores gregis*, n. 8 §2, citando questa volta LG 21b). Quando tratta, invece, della comunione gerarchica del Vescovo con il Capo del Collegio e con il Collegio stesso, adopera «hierarchica communio cum Collegii episcopalis Capite *et cum Collegio ipso*» (*ibid.*, n. 55 §3); «... cum Romano Pontifice *episcopali* Collegio» (*ibid.*, n. 56 §2); «in hierarchica cum Collegii Capite *ipsoque Collegio* communione» (*ibid.*, n. 56 §9); «in hierarchica cum Romano Pontifice *episcopali* Collegio communione» (n. 56 §11). Altre volte tratta della comunione gerarchica con il Sommo Pontefice (*ibid.*, n. 19 §2), della comunione gerarchica «inter singulos Episcopos et Romanum Pontificem» (*ibid.*, n. 57 §3); e della comunione gerarchica dell'intero Collegio episcopale «in hierarchica cum Romano Pontifice communione, tamquam Collegium operantur [...] semper cum Romano Pontifice hierarchica in communione» (*ibid.*, n. 55 §4).

in una diversa posizione in relazione alla potestà di giurisdizione, sia all'interno del Collegio episcopale sia rispetto alle funzioni di attribuzione di giurisdizione di ogni Vescovo. Il Vescovo deve essere integrato nel Collegio non soltanto in forza della consacrazione episcopale, ma anche tramite la comunione gerarchica con il Capo del Collegio (LG 22b, CD 4a) e senza questa appartenenza al Collegio non gli si può assegnare l'ufficio che delimita l'ambito dell'esercizio dei *munera* e che trasmette la *potestas ordinaria* che li attua. Dei *munera* ricevuti nella consacrazione, i *munera docendi et regendi, natura sua*, non possono esercitarsi se non *in hierarchica communione* (LG 21a). In questo senso, interpretando la portata del *natura sua* come *per diritto divino*, a seconda della genesi dei testi del Concilio, dobbiamo intendere che gli atti posti dai Vescovi nell'esercizio dei loro *munera docendi et regendi* che non si trovano *in hierarchica communione* col Capo del Collegio, sono invalidi, poiché vengono a mancare di un loro elemento essenziale (CIC 83, can. 124).

La comunione gerarchica, inoltre, è aperta alla reciprocità nelle relazioni fra i Vescovi ed il Papa. In questo punto, l'esortazione *Pastores gregis*, al n. 56, esprime chiaramente l'aspetto comunionale, per così dire, "dall'alto in basso" che scaturisce dalla *hierarchica communio*⁹. Nella direzione Papa – Vescovi, la

⁹ «La realtà della comunione, che è alla base di tutte le relazioni intraecclesiali [...] costituisce una relazione di reciprocità tra il Romano Pontefice e i vescovi. [...] Nella comunione ecclesiale, allora, come il vescovo non è solo, ma è continuamente riferito al Collegio e al suo capo ed è da essi sostenuto, così anche il Romano Pontefice non è solo, ma è

comunione gerarchica non implica una *hierarchica subordinatio*, ma situa il sostrato comunionale del Romano Pontefice all'interno dell'episcopato come Capo del Collegio, e ne rimane sempre unito per la comunione con gli altri Vescovi e persino con tutta la Chiesa (CIC 83, can. 333 §2).

3. La dipendenza giuridica dei Vescovi rispetto al Romano Pontefice non significa che la potestà ordinaria nelle loro Chiese particolari venga annullata, poiché essi sono *veri pastores* nelle Chiese loro assegnate (*Pastor aeternus*, cap. III, §3; e Lettera collettiva dell'episcopato tedesco del 1875); al contrario, significa che questa potestà viene rinvigorita e difesa – *roboretur atque vindicatur* – dalla potestà ordinaria del Romano Pontefice (CIC 83, can. 333 §1, seguendo a *Pastor aeternus* e a LG 27b) sia nei confronti delle autorità civili sia nei confronti dei loro propri fedeli, essendo principio e fondamento dell'unità dell'episcopato e dell'unità di fede e di comunione di tutta la Chiesa come un elemento interiore dell'ecclesialità della stessa Chiesa particolare, a causa della mutua interiorità che esiste fra la Chiesa universale e le Chiese particolari (lettera *Communio notio*, 9 e 13). Questa mutua interiorità trova un'altra espressione adeguata in quella esistente fra il Collegio episcopale inteso come soggetto unico ed indivisibile e ogni singolo Vescovo,

sempre in riferimento ai vescovi ed è da essi sostenuto. È questa un'altra ragione per cui l'esercizio della potestà suprema del Romano Pontefice non annulla, ma afferma, corrobora e rivendica la stessa potestà ordinaria, propria ed immediata del vescovo nella sua Chiesa particolare». GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. postsinodale *Pastores gregis*, n. 56.

per la priorità ontologica dell'appartenenza al Collegio nei confronti dell'attribuzione concreta di un ufficio ecclesiastico (*Apostolos suos*, 12; *Pastores gregis*, 8).

4. La dipendenza, inoltre, implica la capacità del Romano Pontefice di intervenire nell'ambito della potestà ordinaria che un Vescovo esercita sui suoi fedeli esercitando la potestà ordinaria ed immediata di cui gode sui suoi fedeli *in quanto fedeli di tale diocesi o di tale circoscrizione ecclesiastica*. Questo intervento si aggiunge alla potestà ordinaria che il Romano Pontefice ha su tutti i fedeli *in quanto fedeli*, e che esercita abitualmente mediante la legislazione universale, gli atti amministrativi generali e mediante il diritto di ogni fedele di ricorrere alla Sede Apostolica in qualsiasi istanza del giudizio (CIC 83, can. 1417). L'intervento del Papa, immettendosi nella potestà ordinaria che un Vescovo esercita sui fedeli *in quanto fedeli di tale diocesi*, conosce un solo limite legale: il diritto divino, che comprende l'esistenza dell'episcopato e dei diritti che ne seguono, ma che non si possono interpretare come dei diritti derivanti da una potestà indipendente né piena né esclusiva nell'ambito della sua giurisdizione, giacché la potestà episcopale è una potestà organicamente subordinata, e dunque *ultimatim regitur* dall'autorità suprema della Chiesa (LG 27a). Questo limite legale riguarda, parimenti, le decisioni, prese sia personalmente sia mediante i suoi organi vicari, sui fedeli *in quanto fedeli*, decisioni espresse tramite leggi universali, decreti generali e le cause, contenziose oppure penali¹⁰.

¹⁰ La Congregazione per la Dottrina della Fede ribadì questo limite nell'anno 1996: «Il Romano Pontefice è – come tutti

L'esercizio della potestà del Vescovo non può arrivare ad essere tale che costui resti un vicario del Papa. Già nel periodo immediatamente posteriore al Concilio Vaticano I apparvero affermazioni in questo senso. Leone XIII, nella sua lettera *Est sane molestum*, disse chiaramente che una parte principale del ministero del Papa è vegliare sulla inviolabilità ed integrità della potestà episcopale e che nel suo esercizio deve farla rispettare sia nei confronti delle autorità civili sia nei confronti dei propri fedeli.

I commentatori del CIC 1917 si espressero in questo stesso senso. Così, per esempio, «*ut hi non essent amplius veri Episcopi [...] cum potestate publica, ordinaria et propria*», secondo M. Maroto¹¹; e Wernz – Vidal: «che non divenga un'illusione il precetto di Cristo che istituì i Vescovi come pastori ordinari ed immediati, e non vicari o delegati del Romano Pontefice»¹². L'unico che presentò un elenco dei limiti nel

i fedeli – sottomesso alla Parola di Dio, alla fede cattolica ed è garante dell'obbedienza della Chiesa e, in questo senso, *servus servorum*. Egli non decide secondo il proprio arbitrio, ma dà voce alla volontà del Signore, che parla all'uomo nella Scrittura vissuta ed interpretata dalla Tradizione; in altri termini, la *episkopé* del Primato ha i limiti che procedono dalla legge divina e dall'inviolabile costituzione divina della Chiesa contenuta nella Rivelazione». CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Il primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa*, n. 7, in IDEM, *Il primato del successore di Pietro. Atti del Simposio Teologico (Roma, dicembre 1996)*, Città del Vaticano 1998, 496.

¹¹ M. MAROTO, *Institutiones iuris canonici ad normam novi codicis*, t. II, Romae 1921, 106, n. 765.

¹² F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, t. II, Romae 1943, 720, n. 574.

condizionamento dell'operato dei Vescovi da parte del Romano Pontefice, fu Maroto¹³.

Se il Romano Pontefice, a causa delle circostanze, dovesse limitare la potestà ordinaria del Vescovo residenziale fino al punto che tale potestà non fosse ormai effettiva nella Chiesa particolare – cosa che soltanto al Romano Pontefice spetta valutare –, lo stesso Romano Pontefice sarebbe obbligato a provvedere in qualche modo affinché ai fedeli non venissero a mancare i mezzi necessari per il sostentamento della loro vita cristiana, e non si perdesse il regime ecclesiastico. Il bene che deve essere protetto in ogni modo è la necessaria presenza di Cristo-Pastore rappresentato sacramentalmente dal Vescovo, accompagnato dalla conseguente potestà di regime. Su questo, Leone XIII, nella sua enciclica *Satis cognitum* aveva già manifestato che «*Sicut ad unitatem Ecclesiae, quatenus est coetus fidelium, necessario unitas fidei requiritur, ita ad ipsius unitatem, quatenus est divinitus constituta societas, requiritur iure divino unitas regiminis, quae unitatem communionis efficit et complectitur*»¹⁴.

5. Altri tipi di limiti nell'intervento del Romano Pontefice a ragione della sua potestà ordinaria ed immediata «*super omnes Ecclesias particulares earumque coetus*» (CIC 83, can. 333 §1) «*quam semper libere exercere valet*» (CIC 83, can. 331) devono essere inquadrati sotto la categoria di limiti morali o sotto la categoria delle misure d'autocon-

¹³ Cf. M. MAROTO, *Institutiones iuris canonici* (cf. nt. 11), 178, n. 787.

¹⁴ ASS 28 (1895-1896) 725; DH 3306.

trollo. Non è facile stabilire quale sia la frontiera fra necessità ed utilità. Il caso concreto, dipendente dalle circostanze, determinerà i punti di riferimento per poter valutare la situazione, anche se inappellabile, in quanto proveniente dall'autorità suprema. Il suo intervento risponderà alla ragione formale del primato: essere principio e fondamento dell'unità di fede e di comunione (*Pastor Aeternus*, proemio e LG 18). Quindi, questo intervento sarà in funzione dell'utilità della Chiesa oppure dei fedeli («*intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium*», dice LG 27a; «*in aedificationem et non in destructionem*», diceva Zinelli nel Vaticano I; e *Pastores gregis*, 48).

6. L'*utilitas*, in ultimo termine, deve essere valutata esclusivamente dallo stesso Romano Pontefice, giacché non esiste nessuna istanza umana che possa giudicare o vincolare il suo operato («*prima Sedes a nemine iudicatur*», CIC 83, can. 1404), per cui ci sarà sempre una difficoltà insuperabile se si tenta di formulare giuridicamente la limitazione del diritto di intervento del Papa nel regime della Chiesa particolare¹⁵. L'*utilitas* si distingue dalla mera convenienza, dall'opportunità ed ancora più dalla semplice arbitrarietà. Dovrà rispondere, come minimo, ad una situazione di

¹⁵ Come afferma in un'altra occasione la Congregazione per la Dottrina della Fede: «Per il carattere supremo della potestà del Primato, non v'è alcuna istanza cui il Romano Pontefice debba rispondere giuridicamente dell'esercizio del dono ricevuto: "prima sedes a nemine iudicatur"». CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Il primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa. Considerazioni*, n. 10, in IDEM, *Il primato del successore di Pietro. Atti del Simposio Teologico (Roma, dicembre 1996)*, Città del Vaticano 1998, 500.

necessitas, considerata come una distorsione dell'unità di fede e di comunione o dell'unità della disciplina ecclesiale in una Chiesa particolare. Se il Papa dovesse oltrepassare i limiti, agirebbe contro giustizia, ma la sua decisione sarebbe inappellabile davanti a qualsiasi istanza umana. L'utilità, ad ogni modo, non può ridursi soltanto ad una "necessità di supplenza" della potestà del Vescovo – cosa che sarà evidentemente utile ed incalzante –, bensì l'*utilitas* deve restare aperta ad altre funzioni proprie del primato di giurisdizione: la funzione di controllo dell'attività episcopale, la funzione di garanzia della legittimità degli atti propri della potestà episcopale, la funzione di coordinamento dell'azione pastorale, la funzione di direzione, la funzione di promozione dell'attività missionaria e perfino la funzione di persuasione, indirizzata ad ottenere un'auspicabile *unanimitas* dell'episcopato.

Nel CIC 1983 queste funzioni sono state considerate in parte. Così, per esempio, la funzione di controllo e di garanzia della potestà episcopale viene effettuata quando il Papa difende il singolo Vescovo di fronte al resto dei Vescovi in un atto congiunto dei Vescovi radunati nelle diverse forme di *coetus* previsti nella normativa del CIC 1983. Il can. 439 §1, nel caso della convocazione di un concilio provinciale, difende la libertà dei Vescovi sia di fronte a possibili pressioni esterne, sia per evitare particolarismi che possano stornare con la comunione all'interno di quel *coetus episcoporum*. Il can. 455 §§1 e 4, trattando della *recognitio* della Santa Sede, garantisce che un decreto generale o una dichiarazione dottrinale della Conferenza episcopale sono conformi al diritto o al Magistero della Chiesa. In questo modo si salva la coscienza dei Vescovi dissenzienti che non sono tra i due terzi della maggioranza e il *munus docendi* che

esercitano come pastori propri nelle loro Chiese particolari. Bisogna ricordare che questo punto è stato nuovamente confermato dal m.p. *Apostolos suos* (n. 20 e art. 1 e 2 delle Norme complementari), citando espressamente il desiderio manifestato dai Padri sinodali nel Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985.

Altri esempi della funzione di controllo e di garanzia appaiono quando il Romano Pontefice esercita la sua funzione di controllo sul Vescovo diocesano nell'esercizio della sua potestà ordinaria nella Chiesa particolare (can. 399, per il quale è obbligato a presentare una relazione sullo stato generale della diocesi; can. 400, sul senso delle visite *ad limina apostolorum*, e la loro inclusione in *Pastor bonus*, in *Pastores gregis*, n. 57 e nel direttorio *Apostolorum successores*, n. 15; can. 1292 §2, sugli atti di amministrazione straordinaria sul patrimonio ecclesiastico).

Apprendo, insomma, l'*utilitas* a queste altre funzioni proprie del Primato pontificio che oltrepassino la semplice supplenza, appare più chiaramente come la sua potestà ordinaria ed immediata rafforzi e difenda la potestà ordinaria del Vescovo nell'ambito della sua giurisdizione. Negli altri casi di opportunità, convenienza, ecc., per intervenire, il processo più adeguato sarebbe quello di agire congiuntamente col Vescovo diocesano, suggerendo l'opportunità di agire/intervenire di fronte ad una situazione concreta.

La prudenza, malgrado possa essere difficilmente inserita nella normativa, sarà pure un criterio pienamente valido nell'attuazione, poiché mantiene integro il suo valore giuridico per determinare il buon governo nella Chiesa; ciò era già stato stabilito dai commentatori del CIC 1917, appellandosi alla moderazione nell'esercizio della potestà suprema ed immediata del Romano Pontefice.

7. Il passaggio da un sistema di facoltà ad un sistema di riserva dopo CD 8a è rimasto codificato nel CIC 83 col can. 381 §1. In questo canone, si attribuisce al Vescovo diocesano nella sua diocesi «*omnis potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur*». “Omnis” non significa “piena”, ma si deve intendere inseparabilmente dal suo contesto letterale: «*Omnis potestas [...] quae [...] requiritur*». Si tratta, a mio avviso, di una espressione determinante, non qualificativa, della potestà ordinaria del Vescovo nella sua diocesi. Infatti, un attento studio della genesi del testo conciliare che ispira il can. 381 §1, offre la chiara intenzione di non fare della potestà di ogni singolo Vescovo una potestà piena, in contrapposizione alla potestà certamente piena del Romano Pontefice. Il Vescovo ha tutta la potestà che richiede l'esercizio del suo *munus pastorale*, non di più e non di meno. In questo senso, il *munus* ricevuto con la consacrazione richiede una *potestas* per porre certi atti, e che viene assegnata al Vescovo con la collazione dell'ufficio. Questa potestà è completa: legislativa, esecutiva e giudiziale; non manca nulla di quanto il Vescovo avrà bisogno nell'esercizio del suo *munus pastorale*. Di conseguenza, il Vescovo ha una responsabilità inalienabile nella sua diocesi, e questa responsabilità viene accompagnata da una giusta autonomia nell'esercizio del suo *munus episcopale* e della *potestas* che gli corrisponde.

8. La distinzione netta fra *munus* e *potestas* è fondamentale per capire bene la natura della subordinazione gerarchica del Vescovo nel contesto dottrinale del Vaticano II e dell'attuale ordinamento cano-

nico. Se non fosse così, ci troveremmo davanti ad una potestà “piena”, indipendente ed esclusiva, e qualsiasi intromissione di una altra potestà ordinaria nel suo ambito sarebbe qualificabile come abusiva ed ingiusta. Questo comporterebbe nefaste conseguenze: la comprensione della *communio Ecclesiarum* come una somma delle *Ecclesiae in communione* per essere ognuna di loro un ordinamento giuridico originario¹⁶; la comprensione della potestà ordinaria ed immediata del Romano Pontefice e del Collegio episcopale come una potestà che proviene *ab extrinseco* e quindi estranea¹⁷; la capacità di un gruppo di Vescovi di sottomettersi singolarmente oppure collettivamente ad istanze intermedie dotate di giurisdizione, limitando la sua potestà sacra a favore di questa istanza; il rischio evidente di atomizzare la Chiesa universale in Chiese nazionali; ed il conseguente rischio di vederle sottomesse alle pretese stataliste o di vederle ridotte a entità associative di carattere privato¹⁸.

¹⁶ «Quare Ecclesia universalis nequit concipi quasi sit summa Ecclesiarum particularium aut Ecclesiarum particularium quaedam foederatio; non est enim fructus communionis istarum, sed, pro essentiali suo mysterio, ontologice et temporaliter praecedat quaecumque Ecclesiam particularem». CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae Communionis notio*, n. 9.

¹⁷ «Ministerium Successoris Petri habendum est nobis non modo ut servitium quoddam “globale”, attingens singulas Ecclesias particularis “ab extra”, sed ut pertinens ad essentiam uniuscuiusque Ecclesiae particularis et quidem “ab intra”». CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae Communionis notio*, n. 13.

¹⁸ Il rischio di queste conseguenze non è nuovo. Sull'argomento, cf. H. DE LUBAC, *Les églises particulières dans l'Église universelle*, Paris 1971.

9. Come ho già detto, il Vescovo diocesano gode di una responsabilità inalienabile nell'ambito della giusta autonomia della sua Chiesa particolare, come parimenti è una responsabilità inalienabile quella del Romano Pontefice di cercare l'unità di tutto l'episcopato e l'unità di fede e di comunione della Chiesa Una. La presenza di due potestà ordinarie proprie sugli stessi fedeli, insieme alla giusta autonomia dell'esercizio della potestà episcopale – sebbene subordinata al vincolo di comunione gerarchica –, è connessa con il principio di sussidiarietà e con la sua applicazione analogica nella Chiesa. La giusta autonomia del Vescovo diocesano non appare come un principio rigido di applicazione uniforme, anche se rivela senz'altro un ordine gerarchico nella giurisdizione ecclesiastica e una responsabilità personale da parte del Vescovo. Ammette intensità nel suo concretizzarsi e nel modo di collegarsi con la potestà suprema. Sono del parere che è proprio questo margine nell'intensità in cui trova il suo posto l'applicazione analogica del principio di sussidiarietà, cercando l'equilibrio sufficiente e necessario per il raggiungimento della finalità ecclesiale di ambedue le potestà, che è lo stesso bene della Chiesa in diverse circostanze.

Attese le circostanze ed il momento o il caso concreto, potrebbe il Romano Pontefice inibirsi di fronte ad un problema che appartiene alla responsabilità personale del Vescovo (oppure che sta sotto la giurisdizione della sua potestà ordinaria), perfino quando è lo stesso Vescovo che corra al riparo del Capo del Collegio. Tuttavia, la prudenza, i legami di comunione che ci sono tra loro ed il bene ecclesiale che venga minacciato fanno sì che sia ragionevole che il Romano Pontefice non trascuri una richiesta di aiuto, o che decida intervenire *vi muneris sui* con la

sua potestà ordinaria ed immediata, e che sarebbe un caso in cui applicare quello che vorrei chiamare *iusta autonomia principio subsidiaritatis temperata*.

In questo senso, mantenendo sempre la difficoltà che sorge dell'ambiguità che comporterebbe un'applicazione univoca della sussidiarietà così come viene considerata dalla società civile, il Papa Giovanni Paolo II offrì nell'esortazione apostolica postsinodale *Pastores gregis* questo senso del principio di sussidiarietà inteso come tutela dell'ambito proprio dell'esercizio autonomo dell'autorità episcopale, salvaguardando sempre il fatto che il principio costitutivo per l'esercizio dell'autorità episcopale è la comunione gerarchica dei singoli vescovi con il Romano Pontefice e con il Collegio episcopale. I Padri sinodali hanno tuttavia ritenuto, per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità episcopale, che il concetto di sussidiarietà risulti ambiguo e hanno insistito sull'approfondimento teologico della natura dell'autorità episcopale alla luce del principio di comunione¹⁹.

10. La responsabilità personale del Vescovo e del Romano Pontefice *vi muneris sui*, la giusta autonomia adattata al principio di sussidiarietà e un margine nell'intensità dell'esercizio della potestà immediata del Papa, insieme alla varietà di figure organizzative che non violentino la costituzione organica della Chiesa, stabiliscono un ambito prudenziale di rapporti fra il Papa e i Vescovi. Il caso concreto oppure un insieme di casi simili riguardanti varie Chiese particolari consente al Romano Pontefice di provvedere

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. postsinodale *Pastores gregis*, n. 56.

con delle figure organizzative con cui dare opportuna risposta alle necessità pastorali, articolando la sufficiente e necessaria unità della Chiesa universale con la varietà delle Chiese particolari.

Queste figure organizzative saranno nuove se le circostanze lo suggeriscano, oppure se questo sarà un'occasione per ravvivare le figure tradizionali nella vita della Chiesa trascurate nella pratica. In tutti e due i casi, la valutazione spetterà al Romano Pontefice sempre in comunione con i Vescovi, e dovrà contare pure sulla capacità di iniziativa dei Vescovi.

Una tensione reale esiste veramente quando si tratta dei modi diversi di concretizzare la struttura organizzativa della Chiesa. Tuttavia risulta fuori luogo ritenere che molti poteri "di fatto" siano oggi papali, non per raggiungere l'unità, bensì per un semplice desiderio di uniformità giuridica o di centralizzazione²⁰. Tale ragionamento è fuori posto, poiché vede solo una tendenza, quella verso l'uniformità o verso la centralizzazione, trascurando l'altro possibile estremo, quello della pluriformità o decentralizzazione totale. Spesso considera valido l'ultimo e abusivo il primo, sotto forma di imperativo categorico.

Per dirlo con parole delle *Considerazioni* della Congregazione per la Dottrina della Fede:

I contenuti concreti del suo esercizio caratterizzano il ministero petrino nella misura in cui esprimono fedelmente l'applicazione alle circostanze di luogo e di tempo delle esigenze della finalità ultima che gli è propria (l'unità della Chiesa). La maggiore o minore

²⁰ Cf. T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *El binomio "primado-episcopado"*, Bilbao 1962; J.M.R. TILLARD, *L'évêque de Rome*, Paris 1982, 222.

estensione di tali contenuti concreti dipenderà in ogni epoca storica dalla *necessitas Ecclesiae*. [...] Perciò, il fatto che un determinato compito sia stato svolto dal Primato in una certa epoca non significa *da solo* che tale compito debba necessariamente essere sempre riservato al Romano Pontefice; e, viceversa, il *solo* fatto che una determinata funzione non sia stata esercitata in precedenza dal Papa non autorizza a concludere che tale funzione non possa in alcun modo esercitarsi in futuro come competenza del Primato²¹.

HOMERO VAL PÉREZ

²¹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Il primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa. Considerazioni*, n. 12, in IDEM, *Il primato del successore di Pietro. Atti del Simposio Teologico (Roma, dicembre 1996)*, Città del Vaticano 1998, 501. Il corsivo è dell'originale. Considero che sia preferibile parlare di *utilitas* piuttosto che di *necessitas*, per quanto ho già esposto, poiché è più fedele alla formula di LG 27a.